

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

per l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI URBANISTI E DEI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI, con sede in Preganziol (TV) Villa Albrizzi Fianchetti, n. 243, in persona del prof. Daniele RALLO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marcello Clarich, prof. Mario Libertini e Graziella Pulvirenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Roma, via del Quirinale n. 26, per procura a margine del presente atto,

contro

il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica**, in persona del Ministro *pro-tempore* (d'ora innanzi: MURST),
la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, e
il **Ministero della Funzione Pubblica** in persona del Ministro *pro-tempore*,

per l'annullamento

del decreto ministeriale del 21 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 luglio 2001, n. 168 (All. 1) con il quale è stato modificato il decreto ministeriale 11 maggio 2000 nel senso che la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale è equipollente alle lauree in ingegneria civile ed architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio, nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere reso dal CUN nella seduta dell'8 febbraio 2001 (All. 2).

Mandato ad litem

Io sottoscritto prof. Daniele Rallo nella qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali ed Ambientali, nomino e costituisco gli avv.ti prof. Marcello Clarich, prof. Mario Libertini e Graziella Pulvirenti rappresentanti e difensori dell'Associazione da me rappresentata nel presente giudizio, conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, ogni necessario potere, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed istanze cautelari. Eleggo domicilio presso lo studio del primo in Roma, Via del Quirinale n. 26.

Prof. Daniele Rallo

Per autentica
(prof.avv. Marcello Clarich)

(prof. avv. Mario Libertini)

(avv. Graziella Pulvirenti)

FATTO

Con d.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1009 veniva istituito, per la prima volta in Italia, il corso di laurea in Urbanistica presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia. L'ordinamento del corso di studi veniva determinato in base alla tabella XXX- *bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Con d.P.R. 31 ottobre 1974, n. 861 veniva istituito un secondo corso di laurea in urbanistica presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

Successivamente, a seguito dell'emanazione del d.P.R. 9 settembre 1982, n. 806, il corso di laurea in urbanistica mutava denominazione ed acquisiva quella attuale di "laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica"; al mutamento di denominazione corrispondeva un mutamento del relativo ordinamento, con la previsione di due diversi indirizzi (pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica) e con un ampliamento delle discipline comprese nel piano di studi.

Il corso di laurea ha subito nel tempo ulteriori modificazioni, fino alla recente identificazione nella classe di laurea 54/S in forza del D.M. 28 novembre 2000 (in G.U. 23.1.2001, n. 18) ed alla recente istituzione del relativo albo professionale, interno all'*Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori*; ciò in forza del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (pubblicato sulla G.U. del 17 agosto 2001, n. 190).

La figura professionale dell'Urbanista, che pure era, ed è tuttora, naturalmente orientata, in modo pressoché esclusivo, a servizio della pubblica amministrazione (a differenza di altre tradizionali figure professionali, quali quelle dell'architetto e dell'ingegnere, in origine rivolte quasi esclusivamente alla clientela privata), ha tuttavia incontrato, nel corso degli anni, notevoli

resistenze al riconoscimento della propria qualifica professionale e competenza. Tali resistenze sono a volte sfociate in controversie giudiziarie innanzi al giudice amministrativo; più spesso in contenziosi innanzi ad autorità amministrative.

In tali controversie, la figura professionale dell'urbanista-pianificatore si è sempre vista contrapposta, per quanto concerne la qualificazione professionale, alle categorie degli ingegneri ed architetti, che hanno spesso rivendicato competenze esclusive anche nel settore della pianificazione territoriale, settore nel quale, storicamente, avevano per primi operato.

E' da notare tuttavia come invece diverse legislazioni regionali abbiano espressamente riconosciuto agli urbanisti-pianificatori professionalità e competenze specifiche in materia di pianificazione territoriale, specialmente per quanto concerne la redazione dei P.R.G. (v. l.r. Piemonte 5.12.1977, art. 79 come modificato dalla l.r.20.5.1980, n. 50 e l.r. 6.12.1984, n. 61; l.r.Veneto 27.6.1985, n. 61, art. 68, come modificato dalla l.r. 3.2.1998, n. 3; L.r. Friuli Venezia Giulia 19.11.1991, n.52, art. 123 *bis*, come modificato dalla l.r. 9.11.1998, n. 13; d.P.G. Provincia Autonoma di Trento, 21.3.1995, n. 6-20/Leg., Allegato, in modifica all'art. 2 del regolamento emanato con d.P.G.Prov.17-96/Leg.; d.P.Reg. Sicilia 16.01.1997, n. 15, art. 3, come modificato dal d.P.Reg. 14.12.2000, n. 38; nonché circolare P.G.Reg. Marche, 20.3.1997, n. 2, Allegato).

La presente vicenda si inserisce appunto nel contesto di cui sopra, inerente alla determinazione delle equipollenze, a vari fini, dei titoli di studio in urbanistica-pianificazione, da un lato e in architettura ed ingegneria dall'altro.

In data 16 dicembre 1999, con verbale n. 43 (All. 3), il Consiglio Universitario Nazionale, in risposta ad un quesito posto dall'ENEA con richiesta dell'1.12.1999, in merito alla equipollenza della laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale con la laurea in Ingegneria civile o Architettura al fine della partecipazione ai pubblici concorsi, esprimeva il seguente parere: *“...In riferimento alla richiesta, il CUN, ritenendo che, nei limiti della partecipazione ai pubblici concorsi ed in particolare, come nel caso in esame, per l'assegnazione di borse di studio, possa considerarsi equipollente la laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alla laurea in ingegneria civile ed in Architettura, esprime parere favorevole.”*

Sulla base del sopra citato parere, veniva emesso dal MURST, ai sensi dell'art. 9, comma 6, legge 19.11.1990, n. 341, il D.M. 11 maggio 2000 (G.U. 14.8.2000, n. 168) con il quale veniva decretata l'equiparazione ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi della laurea in Pianificazione territoriale urbanistica alla laurea in ingegneria civile ed alla laurea in architettura.

Tuttavia, con successivo parere reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001 (sopra allegato *sub 2*), il CUN modificava la posizione assunta nel precedente parere, attribuendo allo stesso una portata fortemente restrittiva.

Più precisamente, il CUN così si esprimeva: *“...nell'attuale periodo di transizione, si impone che i pareri sui quesiti che hanno come oggetto equipollenze, sottoposti al CUN, vengano resi non in termini di equipollenza in senso generale, ma con riferimento allo specifico caso che ha generato il quesito; in particolare, quando si tratta di concorsi a seguito di esame delle caratteristiche del bando ...”*. In questa prospettiva, il parere reso sul quesito posto dall'Enea il 1.12.1999, circa l'equipollenza della laurea in

Pianificazione territoriale rispetto alla laurea in ingegneria civile o architettura ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, avrebbe dovuto essere inteso dall'Amministrazione come circoscritto al caso esaminato, che nella specie era quello della partecipazione ai pubblici concorsi per l'assegnazione delle borse di studio.

Al riguardo è però utile rilevare che, contrariamente a quanto dichiarato nel parere dell'8.2.2001 circa la portata circoscritta da attribuire ai pareri resi nel particolare "*periodo di transizione*", il CUN ha, nello stesso periodo cui risale parere del 16 dicembre 1999, reso diversi pareri di equipollenza di natura generale, che, analogamente al caso in esame, avevano preso spunto da quesiti specifici. Si veda ad esempio il parere di equipollenza, di portata generale, della laurea in Statistica ed informatica per l'azienda con le lauree in Scienze statistiche demografiche ed attuariali, in Scienze statistiche ed economiche, in Scienze statistiche demografiche e sociali e ed in Statistica (verbale n. 47 del 10.2.2000, All. 4), reso su richiesta dell'ALSI (Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione e dell'informatica) e seguito dal D.M. 1.3.2000; ai pareri di equipollenza tra le lauree in Economia del turismo e le lauree in Economia e Commercio e in Economia aziendale (verbale n. 62 del 12.7.2000, All.5), entrambi a contenuto generale, resi rispettivamente su richiesta dell'Università del Molise, Campobasso e dell'Università di Bologna.

Stando quindi al citato parere dell'8.2.2001 del CUN, o comunque alla applicazione che dello stesso è stata fatta dal decreto che qui si impugna, l'equipollenza della laurea in Pianificazione territoriale rispetto alla laurea in Ingegneria civile e Architettura ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi avrebbe dovuto, in conclusione, intendersi circoscritta alla sola

assegnazione di borse di studio; tale posizione si faceva derivare dal fatto che, trattandosi di assegnazione di borse di studio, il giudizio di equipollenza era reso a soli fini formativi e non per lo svolgimento di attività professionale.

Al riguardo deve però evidenziarsi che, in una precedente occasione, il CUN non aveva mancato di dichiarare, con determinazione fatta propria dallo stesso MURST, l'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale con quella in architettura ed ingegneria civile per l'accesso a tutti i pubblici concorsi per il ruolo di "Urbanista", ove con tale denominazione si facesse riferimento a mansioni consistenti in:

- 1- analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione;
- 2- elaborazione di piani territoriali con relativi strumenti attuativi;
- 3- redazione di strumenti di programmazione settoriale;
- 4- valutazione d'impatto di programmi e piani di investimento (cfr. parere CUN reso nell'adunanza 16.12.1994, n. 1583 del 10 gennaio 1995, [All. 6], allegato al nota MURST del 24 marzo 1995, n. 626, All. 7).

Ciononostante, sulla base del parere CUN dell'8 febbraio 2001, il MURST, in modifica al precedente D.M. dell'11.5.2000, decretava, con il provvedimento che qui si impugna, che l'equiparazione della laurea in Pianificazione territoriale urbanistica alla laurea in ingegneria civile ed alla laurea in architettura doveva essere limitata ai soli pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

Il provvedimento impugnato è viziato per evidente illegittimità e deve essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria.

In via preliminare è a dirsi che il tenore letterale del parere dell'8.2.2001 e la sussistenza di precedenti pareri in materia di equipollenza tra le lauree in Urbanistica e in Architettura ed Ingegneria, ed in particolare del parere CUN del 10.1.1995, mai modificato, né revocato, non erano certamente tali da supportare e giustificare la posizione fortemente restrittiva assunta dall'Amministrazione nel decreto impugnato, con il quale irragionevolmente si è limitato il giudizio di equipollenza precedentemente espresso nel decreto ministeriale 11.5.2000 ai soli concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio.

In questa prospettiva, il D.M. 21.5.2001 è certamente contraddittorio e irragionevole, avendo travisato o comunque irragionevolmente limitato la portata del parere cui ha preteso di dare attuazione.

Tuttavia anche quando si volesse ritenere che il parere CUN dell'8.2.2001 vada interpretato in senso restrittivo, nei medesimi termini, cioè, di cui al decreto impugnato, permarranno comunque integralmente sufficienti presupposti per muovere confronti del provvedimento impugnato le censure di illegittimità di cui in epigrafe.

Al riguardo, deve rilevarsi come già in diverse occasioni la giurisprudenza e la stessa Amministrazione abbiano avuto occasione di accertare l'equivalenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica alla laurea in ingegneria civile o alla laurea in architettura, in ambiti diversi da quello della partecipazione ai pubblici concorsi per l'assegnazione delle borse di studio.

In particolare, il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza dell'8 ottobre 1996, n. 1087, ha statuito la competenza degli urbanisti a redigere piani territoriali alla pari di architetti e ingegneri, rilevando, da un lato, l'assenza di riserva di legge ai fini dell'espletamento dell'attività in esame; e, dall'altro, che non l'assenza di un apposito albo degli urbanisti, né la prassi amministrativa di affidare gli incarichi di pianificazione ad architetti ed ingegneri, possano considerarsi ostativi dell'affidamento ai laureati in pianificazione territoriale ed urbanistica di incarichi di progettazione in materia di pianificazione territoriale.

Ha rilevato infatti il Consiglio di Stato come il conferimento da parte della P.A. di incarichi di pianificazione territoriale a laureati in urbanistica costituisca certamente atto conforme alle regole di buona amministrazione, se si ha riguardo alle caratteristiche del corso di studi a conclusione del quale viene rilasciata la laurea in pianificazione territoriale e urbanistica.

Le stesse conclusioni sono state fatte proprie da altra sezione del medesimo Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi, in sede consultiva, sul ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, avverso il provvedimento del Comune di Concei, con il quale era stato assegnato ad un urbanista l'incarico di redigere il P.R.G. intercomunale. Il ricorso è stato rigettato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1997, appunto sulla scorta del parere in esame (Cons. Stato, sez. II, cons., parere del 29.1.1997, n. 1450/95). In detto parere il Consiglio di Stato ha rilevato che *“se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi od elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva (...)*. [Sicché]

“una volta esclusa l’esistenza di una situazione di ‘privativa professionale’ per la pianificazione urbanistica, si può ritenere del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti come gli urbanisti i quali, ancorché non titolari in via esclusiva, posseggono la più idonea competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia. Va, peraltro, incidentalmente rilevato che con la creazione del corso di laurea in urbanistica si sono create professionalità tecniche le quali dimostrano il possesso di cognizioni idonee a svolgere attività di pianificazione urbanistica, trattandosi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito che fornisce un bagaglio culturale precipuamente specialistico”.

Del resto, la parificazione della competenza dei laureati in urbanistica nella redazione di piani territoriali, rispetto a quella di architetti ed ingegneri, è stata, come detto, oggetto di specifiche e molteplici previsioni normative regionali; al riguardo si consideri, ad esempio, che l’art. 79 della legge regionale del Piemonte 56/77, sopra citata, disponeva che l’affidamento, da parte dei Comuni, degli incarichi esterni per la redazione dei PRG dovesse essere effettuato nei confronti di laureati in urbanistica oppure di ingegneri ed architetti ma solo se in possesso di specifiche competenze urbanistiche.

Al pari della giurisprudenza sopra citata, anche l’Amministrazione ha, in diverse occasioni, affermato e riconosciuto agli urbanisti competenze e capacità specifiche, anche concorrenti con quelle tipicamente attribuite ad architetti e ingegneri, proprio avendo riguardo alle caratteristiche del relativo corso di studi.

E così, ad esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta ad un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento con il quale si chiedeva se fosse possibile inquadrare nella nona qualifica funzionale anche quei

dipendenti che erano stati assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico professionali che difettassero di abilitazione, aveva evidenziato (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1989) come i laureati in urbanistica, che nell'ambito delle posizioni dell'Amministrazione richiedente erano inquadrati nell'ambito del profilo professionale di "Esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio", dovevano essere equiparati agli ingegneri ed architetti per il solo fatto che svolgevano le medesime funzioni, rimanendo ininfluenza il possesso di titolo abilitativo.

Allo stesso modo, il Ministero dei lavori pubblici, nella circolare del 9 febbraio 1998 n. 89, che costituisce Autorità vigilante per la figura professionale di esperto in pianificazione territoriale ex d.lgs. 27.1.1992, Tab. A, ha evidenziato come nella predisposizione dei bandi per l'affidamento di incarichi in materia di pianificazione territoriale non sia congruo fare riferimento alla normativa sui lavori pubblici. Ciò perché, nel caso della redazione degli elaborati attinenti alla pianificazione territoriale, non è rinvenibile la tipica tripartizione che caratterizza la progettazione nei lavori pubblici, tra progetto preliminare, definitivo, esecutivo.

Pertanto i bandi per l'affidamento di incarichi per la redazione degli elaborati progettuali attinenti la pianificazione territoriale (generale e particolare) non debbano ripetere in forma pedissequa i tre livelli di progettazione che sono tipici dell'affidamento degli incarichi di progettazione di opere pubbliche, ma debbano fare riferimento, quanto alle caratteristiche dell'incarico, ai criteri, alle modalità ed ai contenuti tipici degli strumenti urbanistici quali definiti dalla vigente normativa nazionale regionale e regolamentare; senza escludere comunque che le amministrazioni abbiano la facoltà, in base alle caratteristiche del caso di specie (ad esempio l'opportunità di un particolare

approfondimento progettuale), di richiedere la partecipazione di gruppi misti di esperti, formati da architetti, ingegneri e urbanisti.

E proprio sulla scorta della circolare in esame, oltre che della citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con deliberazione n. 33 del 2001, ha riconosciuto la legittimità dell'affidamento di incarichi ai soggetti in possesso di laurea in pianificazione territoriale, affermando che *“nel rispetto dei limiti propri della normativa sui lavori pubblici, si ritiene legittimo ammettere gli urbanisti a partecipare ai concorsi di idee e/o conferimento di incarichi in materia di predisposizione di atti aventi ad oggetto la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale”*.

Il punto di arrivo del percorso verso il riconoscimento, anche a livello normativo, della sostanziale parificazione tra laureati in urbanistica da un lato, e architetti e ingegneri dall'altro, è costituito dalla recentissima normativa sul riordino degli ordini professionali, posta dal DPR 5 giugno 2001, n. 328, sopra citato, che, nell'ambito del riordino del preesistente ordine degli architetti, ha ridenominato il precedente albo, disciplinando l'esame di abilitazione per l'accesso alle varie sezioni dello stesso e dando vita ad un unico *Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori* (artt. 15 e ss. DPR 328/01).

Più precisamente, per quel che rileva ai nostri fini, la neoistituita sezione A, che è suddivisa in quattro settori interni, consta di un settore, quello della *pianificazione territoriale* [art. 15, comma 2, lett. b) DPR 328/01], cui possono accedere i laureati in pianificazione territoriale alla pari dei laureati in architettura o in ingegneria edile [art. 17, comma 2 lett. b), n. 19 e 2) DPR

328/01], previo superamento di uno specifico esame di abilitazione che è unico e da diritto al titolo di “pianificatore territoriale”.

In questa prospettiva, è quindi lo stesso legislatore ad avere sancito l'equivalenza delle competenze di urbanisti, architetti e ingegneri, almeno con riferimento alle attività che l'art. 16, comma 2, DPR 328/01 statuisce essere oggetto dell'attività professionale degli iscritti nel settore pianificazione territoriale della sezione A dell'albo. Dette attività sono:

- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- lo svolgimento ed il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- l'elaborazione di strategie politiche e di progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Se quindi è questo il panorama giurisprudenziale, amministrativo e normativo, allora non si comprende come mai l'Amministrazione convenuta abbia ritenuto, con il D.M. 21 maggio 2001, che qui si impugna, di dovere escludere la sussistenza di categorie di attività, individuabili a priori, che possano essere svolte con eguale perizia da urbanisti, architetti o ingegneri e di dovere limitare la equivalenza dei rispettivi titoli di studio ai soli fini della partecipazione a concorsi pubblici per l'aggiudicazione di borse di studio.

In questa prospettiva, si deve concludere che il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, e in ogni caso per difetto di istruttoria.

Ed invero, in forza del decreto impugnato il MURST ha statuito, che i laureati in urbanistica possono essere equiparati ad architetti ed ingegneri “...*limitatamente*...” ai pubblici concorsi per l’assegnazione di borse di studio.

Detta statuizione ha una evidente, ed irrazionale, portata limitativa, che fa sì che l’equiparazione tra i detti titoli di studio venga meno in tutti gli altri casi di pubblici concorsi diversi dalla assegnazione di borse di studio. E ciò anche quando le competenze professionali richieste fossero principalmente quelle che vengono acquisite attraverso il *curriculum* degli studi di pianificazione urbanistica; e, ancora più paradossalmente, anche quando fra le competenze professionali costituenti titolo per l’accesso al posto messo a concorso vi sia proprio la borsa di studio alla quale il laureato in pianificazione territoriale risulta ammesso alla pari del laureato in altre discipline tecniche.

La mancata equiparazione, in casi del genere, dà luogo ad irrazionalità ed ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato. La conseguenza aberrante è che l’equipollenza della laurea in pianificazione territoriale non opererebbe in nessun altro caso di concorso pubblico, se non in presenza di una espressa previsione di bando da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

E così, nonostante lo stesso legislatore abbia riconosciuto che lo svolgimento di attività *lato sensu* pianificatorie (almeno quelle rientranti nella previsione del citato art. 16, comma 2, DPR 238/01) richieda una specifica competenza, e nonostante tale competenza sia stata senz’altro riconosciuta ai laureati in pianificazione territoriale, nessun laureato in pianificazione territoriale potrebbe partecipare, senza il rischio di esclusione, a concorsi pubblici per l’affidamento di incarichi inerenti alla pianificazione territoriale banditi da

una amministrazione aggiudicatrice, ove il bando non abbia previsto espressamente la partecipazione da parte dei laureati in pianificazione territoriale, ma si sia limitato a richiedere la laurea in una determinata disciplina tecnica, o laurea “*equipollente*”.

Del resto lo stesso parere del CUN dell’8 febbraio 2001, cui il MURST ha preteso dare applicazione con il decreto che qui si impugna, chiarisce che il criterio-base applicabile ai pareri in termini di equipollenza di titoli è quello di stretta applicazione al caso esaminato.

In questa prospettiva, se non sembra consentito trarre dal giudizio di equipollenza tra le due lauree ai fini dell’assegnazione di borse di studio un giudizio di equipollenza generalizzato alla partecipazione a tutti i pubblici concorsi, indipendentemente da un esame delle mansioni, non è altrettanto consentito trarre dal parere di equipollenza che volutamente è stato – successivamente - circoscritto allo specifico caso delle borse di studio, una valenza “limitativa”, come tale preclusiva di ulteriori momenti di equipollenza tra la laurea in Pianificazione territoriale e quelle in ingegneria civile o architettura.

Del resto, lo stesso CUN ha evidenziato in seno al parere dell’8 febbraio 2001 come la problematica dell’equipollenza in termini generali tra titoli di studio sia tutt’altro che definita conclusivamente, richiedendo invece la stessa esami approfonditi, da condurre con l’intervento del MURST e degli organismi connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Allo stesso tempo, come si ricordava nella parte in fatto del presente ricorso, sia il CUN, con il parere spedito il 10.1.1995 (che inspiegabilmente l’Amministrazione non ha, ad oggi, ritenuto di dovere tradurre in un decreto ai sensi dell’art. 9, comma 4, legge 241/1990) che il MURST hanno invece

espressamente riconosciuto l'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale e urbanistica a quella in architettura e ingegneria civile ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici che abbiano ad oggetto il reclutamento di una figura professionale deputata allo svolgimento delle mansioni consistenti in: 1- analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione; 2- elaborazione di piani territoriali con relativi strumenti attuativi; 3 – redazione di strumenti di programmazione settoriale; 4 – valutazione d'impatto di programmi e piani di investimento (cfr. parere CUN reso nell'adunanza 16.12.1994, n. 1583 del 10 gennaio 1995, allegato alla nota MURST del 24 marzo 1995, n. 626, sopra allegati sub.6 e 7).

In questa prospettiva, il decreto impugnato è viziato anche sotto il profilo della carenza di istruttoria; ed invero il MURST non ha fatto precedere l'adozione del provvedimento impugnato da alcuna attività comparativa dei *curricula* dei corsi di laurea interessati.

Al riguardo, anzi, già a partire dalla comparazione tra il *curriculum* relativo al corso di laurea in architettura di cui alla tabella XXX allegata al d.P.R. 9.9.1982 e quello relativo al corso di laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla tabella XXX-*bis* allegata medesimo d.P.R. 9.9.1982, emerge in tutta evidenza come lo studente del corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica fosse tenuto a seguire almeno tre corsi appartenenti all'area della progettazione territoriale e urbanistica, mentre la presenza di detti insegnamenti era del tutto marginale nell'ambito delle diverse specializzazioni del corso di laurea in architettura, dove si riduceva ad una sola unità.

Le medesime conclusioni valgono anche allo stato attuale. Ed invero da una comparazione delle attività formative che il D.M. 28.11.2000 (in G.U.

23.1.2001, n. 18) indica come indispensabili per la classi di lauree specialistiche che possano venire in rilievo ai nostri fini, e cioè da un lato la laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (Classe 54/S) e dall'altro la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria Civile (Classe 4/S), si ha che su 106 attività formative indispensabili ben 72 sono comuni alla prima.

Se poi si ha riguardo ad altre classi riconducibili agli studi in ingegneria o architettura, che hanno l'ambiente ed il territorio tra gli obiettivi formativi qualificanti, e cioè la laurea specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio (Classe 38/S) e la laurea specialistica in Architettura del Paesaggio (Classe 3/S), l'affinità tra le dette classi di lauree specialistiche e quella in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (Classe 54/S) è ancora più evidente.

Si ha infatti, nel primo caso, che ben 65 attività formative delle 86 previste per la Classe 38/S sono comuni alla Classe 54/S che contraddistingue la laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale; nel secondo caso, che ben 69 attività formative delle 85 previste per la Classe 3/S sono comuni alla Classe 54/S.

La conclusione che si può trarre da quanto sopra non può che essere nel senso che l'equipollenza tra la laurea in pianificazione territoriale e quelle in ingegneria ed architettura vada ben oltre il limitato ambito della partecipazione ai pubblici concorsi per la sola assegnazione delle borse di studio, come invece pretende di assumere l'Amministrazione convenuta.

Per quanto sopra mostrato, l'Associazione Nazionale degli Urbanisti, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

- che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui limita l'equipollenza della laurea in Pianificazione urbanistica e territoriale a quella di ingegneria ed architettura ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio e non tiene conto dell'equipollenza ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi aventi ad oggetto le mansioni di cui alla nota MURST 24 marzo 1995 del parere del CUN reso nell'adunanza del 16 dicembre 1994.

Con ogni riserva istruttoria e con vittoria di spese e compensi.

Roma, li 31 ottobre 2001.

(prof. avv. Marcello Clarich)

(prof. avv. Mario Libertini)

(avv. Graziella Pulvirenti)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ad istanza dei prof. avv. Marcello Clarich e Mario Libertini e dell'avv. Graziella Pulvirenti, nella loro qualità indicata *ut supra*, dichiaro di aver notificato il suesteso ricorso:

1) al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

2) al **Ministero per la Funzione pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

3) alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

Prof. Avv. Sandro Amorosino – Prof. Avv. Marco Dugato
Via Ciro Menotti n. 24 – 00195 Roma
Tel. (06) 32.19.349 – Fax 32.18.367

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

- dell'**Istituto Universitario di Architettura di Venezia – I.U.A.V.** - in persona del rettore Prof. Marino Folin
- della **Facoltà di Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale dell'IUAV**, in persona del Preside Prof. Edoardo Salzano; rappresentati e difesi – giusta delega a margine – dall'Avv. Prof. Sandro Amorosino e dall'Avv. Prof. Marco Dugato ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Amorosino in Roma alla Via Ciro Menotti 24

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con tutti i poteri di legge anche disgiuntamente, il Prof. Avv. Sandro Amorosino ed il Prof. Avv. Marco Dugato, eleggendo domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Sandro Amorosino in Roma, Via Ciro Menotti n. 24. La presente procura vale per ogni grado e fase del giudizio.

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 11 maggio 2001, pubblicato nella G.U. del 18 luglio 2001 n. 168, con il quale, (contrariamente a quanto disposto con il precedente decreto 11 maggio 2000 del medesimo Ministro) si è affermato che la laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale (P.T.U.A.) non è equipollente alle lauree in Ingegneria civile ed Architettura ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici per ruoli di urbanista, ma solo ai limitati fini dell'assegnazione delle borse di studio

- dei presupposti pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 8 febbraio e 7 marzo 2001, nei quali si è rovesciato (in

senso restrittivo) i precedenti pareri del medesimo CUN in data 16 dicembre 1999 e 16 dicembre 1994;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso

FATTO

Con DPR 14 ottobre 1970 n. 1009 venne istituito in Italia il primo Corso di Laurea in Urbanistica presso il prestigioso Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

L'istituzione di una "laurea in Urbanistica" presso un'Università statale fu presto seguita da altre a Reggio Calabria, a Bari e via via in altre sedi.

Con la recente riforma degli studi universitari, articolati ora in una laurea triennale di primo livello, seguita da una laurea biennale specialistica (nel gergo universitario "3 + 2"), le lauree in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale si sono moltiplicate sia come lauree triennali sia come lauree specialistiche non solo – si badi - presso le Facoltà di Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale ma anche in molte Facoltà di Ingegneria e di Architettura.

E' da sottolineare che dalla originaria finalità (alla fine degli anni '60) di formare figure professionali nuove per le amministrazioni pubbliche, idonee a padroneggiare i complessi problemi dell'assetto urbano, si sono aggiunte – via via che emergevano nella società le tematiche dell'organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente – le finalità di formare degli esperti nell'assetto

territoriale e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente.

La Facoltà ha – sin dalla sua istituzione - durata quinquennale – pari ad Ingegneria ed Architettura – e natura marcatamente interdisciplinare in quanto alle scienze urbanistiche (ad es. progettazione urbanistica o ambientale) si aggiungono quelle giuridiche (diritto amministrativo e diritto urbanistico) e quelle economiche (economia urbana e regionale) e sociali (sociologia urbana, etc.).

In sintesi: si tratta di lauree statali che formano gli specialisti più qualificati in materia di pianificazioni dello spazio fisico e dei sistemi ambientali.

Naturalmente l'immissione sul mercato professionale dei primi laureati in urbanistica – a partire dal 1976 – ha provocato la reazione corporativa degli Ordini degli ingegneri e degli architetti, i cui iscritti, sino ad allora, avevano avuto il duopolio sia degli incarichi di redigere i piani, sia dell'accesso ai ruoli di capi degli uffici urbanistici dei comuni, delle provincie e delle regioni.

Si è così sviluppata una sorta di “guerra dei vent'anni” sia in sede amministrativa che giurisdizionale, intessuta di scontri in sede ministeriale di impugnative dei bandi di concorso o di affidamento degli incarichi di progettazione ai quali erano ammessi anche i laureati in urbanistica (i quali, viceversa, non hanno mai preteso l'esclusiva).

Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti hanno sostenuto, nel tempo, la tesi che la laurea non avesse, in pratica, valore legale in

quanto non prevista in nessuna legge sull'ordinamento delle professioni e – soprattutto – che l'attività di pianificazione urbanistica fosse riservata soltanto ad ingegneri ed architetti, in quanto unici abilitati e dotati di un albo professionale e che – simmetricamente – era preclusa agli urbanisti perché privi di un Albo e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Tale impostazione e difesa corporativa è stata largamente battuta e, per alcuni anni è porsa recessiva, per il convergere – tra il 1994 ed il 1996 – di tre ordini di fattori giuridici:

I. in sede amministrativa una netta presa di posizione del Ministero nel 1995;

II. in sede giurisdizionale una limpida decisione della IV Sezione del Consigli di Stato (del 1996);

III. in sede comunitaria, la progressiva armonizzazione dei titoli di studio universitari, che ha riguardato anche il campo delle discipline urbanistiche, in quanto moltissimi paesi europei dalla Gran Bretagna, alla Francia, all'Olanda, ai Paesi Scandinavi hanno da molti decenni lauree in pianificazione urbanistica.

Merita di soffermarsi sui punti fermi in sede amministrativa e giurisdizionale.

A seguito di un quesito posto proprio dall'attuale ricorrente, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato dal Ministero, espresse nell'Adunanza del 16 dicembre 1994 il parere che

“La laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

(in ragione del contenuto formativo dall'Ordinamento didattico) è certamente adeguata per operare nel settore pubblico e privato nel ruolo di "urbanista" e quindi può considerarsi equipollente alle lauree in Architettura, in Ingegneria civile e in Ingegneria edile, ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici nel suddetto ruolo "urbanista".

Ciò però nel caso in cui nel ruolo di "urbanista" si prevedano le sole seguenti mansioni:

- 1. analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione;*
- 2. elaborazione di piani territoriali con relativi strumenti attuativi;*
- 3. redazione di strumenti di programmazione settoriale;*
- 4. valutazione d'impatto di programmi a piani d'intervento."*

A seguito del parere il Ministero Dipartimento Istruzione Universitaria, con nota in data 24 marzo 1995 n. 626, uniformandosi al parere, rispose all'IUAV in senso positivo in ordine all'equipollenza.

Sul versante giurisdizionale il Consiglio di Stato Sez. IV con la decisione n. 1097/96 ha affermato – in sintesi:

- che non esiste in alcuna norma che disciplina le professioni di ingegnere e di architetto una riserva di competenza esclusiva dell'attività di pianificazione territoriale ed ambientale;
- e che – comunque – come aveva già affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 345/95 – l'esame di stato costituisce una condizione indefettibile solo per l'esercizio di

attività professionali protette ex art. 2229, comma 1, Cod. Civ.;

– che una pretesa riserva di competenza professionale esclusiva non si rinviene neppure in alcuna altra norma primaria o secondaria;

– che, di conseguenza, è escluso che l'attività di pianificazione urbanistica costituisca attività tipizzata, di esclusiva competenza di particolari professioni intellettuali;

– e che *“una volta riconosciuta la inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che, ancorchè non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico”* (...).

“Se ciò è esatto, non può d'altra parte essere obliterato che, con la creazione del corso di laurea in urbanistica, si sono create professionalità tecniche le quali, anche se non ancora consacrate in un albo, dimostrano il possesso di cognizioni, acquisite durante un corso di studi quinquennale idonee a svolgere la attività di pianificazione urbanistica. Se poi si esaminano i corsi di laurea in urbanistica istituiti presso le università statali di Venezia (DPR 14.10.1970, n. 1009); di Reggio Calabria (DPR 31.10.1974, n. 8619); di Bari (Decreto Rettorale 26.7.1989) nonché più in generale le modifiche all'ordinamento didattico universitario (DPR 9.9.1982, n. 806 e DM 19.7.1993) relative al corso di laurea in urbanistica, ci si avvede come trattasi di un corso di laurea

particolarmente specialistico ed approfondito ed ovviamente focalizzato nelle materie che interessano precipuamente la pianificazione urbanistica, quali ad esempio l'analisi delle strutture urbane, la progettazione urbanistica su base pluriennale, la gestione delle risorse energetiche del territorio, la pianificazione dei trasporti urbani e metropolitani, le tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente, la pianificazione economica territoriale etc.

Appare quindi evidente come ai laureati in urbanistica venga fornito un solido bagaglio culturale precipuamente specialistico. Conseguentemente, una volta esclusa la esistenza di un monopolio in materia a favore degli ingegneri ed architetti, appare del tutto coerente, ed in linea con i canoni di buona amministrazione, affidare l'incarico di pianificazione a soggetti parimenti in possesso di un livello di istruzione universitario, acquisito presso istituti statali, e per di più dopo aver superato un corso di studi specialistico nella materia”.

Tornando al “versante amministrativo” il Ministero per l'Università, investito nel 1999, dall'ENEA, della questione della equipollenza tra la laurea in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale e le lauree in Ingegneria civile o in Architettura ai fini dell'ammissione a concorsi per borse di studio, deferì nuovamente la questione al CUN.

Il CUN – coerentemente con il proprio precedente orientamento del 1994 – nella sua Adunanza del 16 dicembre 1999 si esprime nel

modo seguente:

“in riferimento alla richiesta in oggetto, ritenendo che, nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi, ed in particolare (come nel caso in esame, per la assegnazione di borse di studio) possa considerarsi equipollente la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alla laurea in Ingegneria Civile ed in Architettura;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO PARERE FAVOREVOLE

Alla richiesta in oggetto.”

Di conseguenza il Ministro per l'Università, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, emanò il DM 11 maggio 2000, pubblicato in G.U. 14 agosto 2000 n. 189, recante “Equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed architettura.”

In esso “*Visto il parere espresso dal Consiglio universitario Nazionale nell’adunanza del 16 dicembre 1999*” si decretava:

“La laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in ingegneria civile ed architettura ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.”

La questione sembrava definitivamente risolta quando il Ministero, a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il DI del 2000, investiva nuovamente il CUN della questione.

Il CUN rendeva, nell’Adunanza dell’8 febbraio 2001, il seguente

parere:

“il CUN rileva preliminarmente che la problematica generale dell’equipollenza fra titoli di studio universitari richiede oggi un approfondito riesame – cui dovranno contribuire il MURST e gli organismi istituzionalmente connessi con l’esercizio delle attività professionali – a seguito delle nuove disposizioni legislative in tema di didattica negli Atenei e, in particolare, dopo che il DM 509/1999 ha introdotto le Classi di corsi di studio, precisando nell’art. 4, comma 3, che “i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”.

Il CUN segue, nell’attuale periodo di transizione, il criterio-base di rilasciare i suoi pareri sui quesiti che hanno come oggetto equipollenze, non in termini di equipollenza in senso generale, ma con riferimento allo specifico caso che ha generato il quesito ed in particolare, quando si tratta di concorsi, esaminando le caratteristiche del bando.

Ciò è avvenuto anche in questo caso, concernente borse di studio, in cui un equivoco interpretativo a posteriori è probabilmente stato generato dal fatto che il passo della delibera del CUN “...nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare (come nel caso in esame) per le assegnazioni di borse di studio”, che dava per nota la prassi limitativa sempre seguita in situazioni analoghe, è stata modificata dal DM nel passo “...ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi”, acquisendo un improprio significato generale.

Il CUN, nel confermare la sua prassi sopra citata, ribadisce, quanto al caso specifico, che trattandosi di concorso per l'assegnazione di borse di studio (e quindi per un'attività formativa e non per l'esercizio di una professione) non ravvisa motivo per precludere la possibilità di partecipazione ai laureati in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.”

Un mese dopo – investito nuovamente della questione in relazione, questa volta, a ricorsi al TAR Lazio – il CUN nell'Adunanza del 7 marzo 2001 si è così espresso:

“CONFERMA AL SIG. MINISTRO IL PROPRIO PARERE emesso nell'adunanza dell'8/2/2001, sottolineando ancora che il concorso specifico riguardava l'assegnazione di borse di studio e quindi attività formative e non esercizi professionali.”

Di conseguenza il Ministro per l'Università, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, ha emanato il DI 21 maggio 2001 (in G.U. del 18 luglio 2001) nel quale, dopo aver richiamato il precedente DI dell'11 maggio 2000:

“VISTO il nuovo parere emanato nell'adunanza dell'8.2.2001, prot. 75 del 26.2.2001;

CONSIDERATO che nello stesso è dichiarato che per mero errore materiale nel parere del Consiglio Universitario Nazionale in data 16.12.1999 era indicata l'equipollenza nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi invece della più chiara indicazione <<nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio>>”

DECRETA

Il DM 11.5.2000 è modificato nel senso che la laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale è equipollente alle lauree in Ingegneria civile ed Architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio."

Il nuovo D.I. in realtà stravolge il senso del precedente decreto, in quanto nega l'equipollenza della laurea in PTUA alle lauree in Ingegneria civile ed Architettura, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici (nei ruoli, ovviamente, degli urbanisti).

L'Istituto Universitario di Architettura e la Facoltà di Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale, a tutela della propria funzione istituzionale di formare laureati altamente specializzati nel settore in questione che hanno pieno diritto di accedere ai concorsi pubblici, ma anche a tutela dei propri studenti, laureandi e laureati, impugnano i provvedimenti e gli atti presupposti indicati in epigrafe siccome illegittimi ed ingiusti nonché pregiudizievoli per i seguenti motivi di

DIRITTO

Vizi degli atti presupposti (i pareri del CUN in data 8 febbraio e 7 marzo 2001)

1. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, falsità nei presupposti e sviamento

E' palese la **contraddittorietà** tra il parere del CUN in data 8 febbraio 2001 ed i due precedenti pareri del 1994 e del 1999, del medesimo Organo, sull'identica questione della equipollenza.

Il CUN avrebbe dovuto, quantomeno, motivare il rovesciamento del proprio precedente orientamento, ma ha completamente ignorato il parere del 1994 ed ha stravolto il senso del parere del 1999 (su tale stravolgimento v. subito appresso).

E' evidente perciò che alla contraddittorietà si aggiunge la **carezza di motivazione** in ordine al rovesciamento del precedente orientamento.

Soprattutto è da rilevare che la **falsità del presupposto**, messo, nel parere dell'8 febbraio 2001, a base del *revirement* rispetto al parere del dicembre 1999, laddove si afferma che, già allora (nel 1999), si era voluto dare un parere a portata limitata allo specifico caso che ha generato il quesito (quesito che – si ricorda – era stato posto dall'ENEA in relazione all'ammissione alle borse di studio).

Il CUN prosegue (nel 2001) attribuendo ad un preteso "equivoco interpretativo a posteriori" il fatto che il passo della delibera del CUN del 1999, nella quale si affermava l'equipollenza delle tre lauree "nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare (come nel caso in esame) per le assegnazioni delle borse di studio", fosse stato modificato, nel DM (del 2000), nel passo <<ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi>>, acquisendo così un improprio significato generale.

E' di tutta evidenza che nel parere del febbraio 2001 il CUN si è

letteralmente “arrampicato sugli specchi” per attribuire al proprio parere del 1999 un significato ed una portata diversi e contrastanti con quelli che esso inequivocabilmente aveva.

In altre parole: il CUN si è inventato un inesistente equivoco interpretativo a posteriori (!) da parte del Ministero, affermando in pratica che il Ministero aveva modificato il senso del parere del CUN laddove ha affermato l’equipollenza “generalizzata” delle tre lauree, ai fini di tutti i pubblici concorsi.

L’affermazione del CUN non risponde a verità:

I. il CUN nel 1994 e poi nel 1999 aveva per ben due volte affermato l’equipollenza tra le tre lauree (rilasciate da università statali o riconosciute), ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi;

II. del tutto correttamente, quindi, il DI del maggio 2000 ha sancito l’equipollenza, riprendendo testualmente la formulazione verbale del parere del CUN, “*ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi*”.

Il preteso “equivoco interpretativo” da parte del Ministero non esiste ed è palesemente un **falso presupposto**, ma sarebbe meglio dire **falso pretesto** – per il CUN - per un immotivato rovesciamento del proprio precedente orientamento consolidato (perché espresso nel 1994 e confermato nel 1999).

E’ – in conclusione – evidente anche lo **sviamento** in quanto il CUN si è scopertamente inventato un inesistente contrasto (interpretativo) tra il proprio precedente parere ed il DI del 2000 al solo scopo di avere il pretesto per rovesciare il proprio consolidato orientamento, e ciò al fine di “venire incontro” alle *lobbies*

corporative degli architetti e degli ingegneri, le quali sono significativamente rappresentate all'interno dello stesso CUN (ed in proposito, sarebbe interessante conoscere i nomi e le facoltà di appartenenza dei relatori della questione al plenum di tale organo).

2. Eccesso di potere per travisamento della realtà e sviamento del parere del CUN in data 7 marzo 2001

E' sintomatico del modo di operare del CUN anche il successivo parere del 7 marzo 2001, nel quale tale organo ha confermato al Ministro il precedente parere dell'8 febbraio 2001 *“sottolineando ancora che il concorso specifico riguardava l'assegnazione di borse di studio e quindi attività formative e non esercizi professionali.”*

Ma – come s'è visto – il precedente parere riguardava l'equipollenza delle lauree ai fini dell'accesso ai concorsi (per le borse di studio e non ai concorsi pubblici “in generale”), ma certo non riguardava l'esercizio della professione di urbanista.

Perché dunque il CUN ha “tirato in ballo” l'esercizio della professione?

E' evidente il **travisamento** del suo stesso precedente parere.

In realtà il riferimento all'esercizio della professione serviva a sottolineare, pur implicitamente, che il CUN aveva ammesso la sola partecipazione dei laureati in Pianificazione territoriale alle borse di studio, ma non aveva ammesso il loro accesso alle libere professioni.

Di qui un secondo **sviamento**, in quanto il CUN s'è come preoccupato di rassicurare la *lobby* professionale degli ingegneri ed

architetti, implicitamente affermando “non ci siamo occupati, e quindi non abbiamo legittimato l’esercizio della professione di urbanista da parte dei laureati.....in urbanistica”.

Vizi del Decreto Interministeriale 21 maggio 2001

1. Eccesso di potere per falsità nel presupposto, e sviamento

1.1. Altrettanto vistosa è la falsificazione della realtà posta alla base del DI del 21 maggio 2001.

In esso si afferma che nel nuovo parere del CUN dell’8 febbraio 2001 è dichiarato che per mero errore materiale nel parere del CUN in data 16.12.1999 era indicata l’equipollenza nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi, invece della più chiara indicazione “nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi per l’assegnazione di borse di studio”.

Ma il CUN non ha mai fatto riferimento ad **errori materiali** nella stesura del suo parere.

Viceversa ha fatto riferimento ad un **equivoco interpretativo** da parte del Ministero.

E’ palese la diversità tra i presupposti assunti a base del nuovo parere del CUN e del Ministro.

Se non si trattasse di una questione molto seria, che incide sul diritto al lavoro di migliaia (ormai) di laureati in Università statali, si potrebbe parlare di una commedia degli equivoci amministrativi:

- “dice” il CUN al Ministero: sei tu che non hai capito quel che era sottinteso (!) nel mio parere.

- “replica”il Ministero al CUN: no sei tu a dirmi che per errore materiale nel parere è affermata l’equipollenza generalizzata per tutti i pubblici concorsi mentre tu volevi limitarti all’equipollenza ai fini delle borse di studio.

Fuor di celia: il Decreto Interministeriale si basa sul falso presupposto che il CUN abbia riconosciuto un proprio precedente mero errore materiale.

Ma anche “a prender per buona” – per assurdo – la falsa motivazione dell’errore materiale è pacifico nella giurisprudenza amministrativa che la correzione di un errore materiale non può determinare il rovesciamento del contenuto del provvedimento corretto.

Nel caso in esame la pretesa correzione di errore materiale maschera un provvedimento di segno opposto a quello che si pretende di correggere.

E’ anche questo un caso tipico di sviamento di potere.

Il Ministero ha volutamente travisato i fatti perché nel parere del CUN del 1999 non vi era alcun errore materiale, ma la inequivocabile volontà di riconoscere – in coerenza con il proprio precedente parere del 1994 – la piena equipollenza delle tre lauree ai fini di tutti i pubblici concorsi.

2. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Eccesso di potere per illogicità e disparità manifesta.

Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1087/96- ampiamente riportata in narrativa – è di tutta evidenza che il DI del

2001 laddove nega la equipollenza della laurea in P.T.U.A. alle lauree in Ingegneria ed Architettura, ai fini della ammissione ai pubblici concorsi (per le qualifiche funzionali del pubblico impiego riguardanti la specifica professionalità di urbanisti) viola i principi costituzionali di eguaglianza, del diritto al lavoro e dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto comporta un trattamento deteriore (l'esclusione dai pubblici concorsi per urbanisti o pianificatori nelle pubbliche amministrazioni) proprio dei laureati in PTUA nelle università statali che hanno la preparazione più accurata (5 anni) e più specialistica in materia.

E' sufficiente, in proposito, ricordare che tutti gli esami della laurea in PTUA sono finalizzati a formare degli specialisti altamente qualificati, mediante un percorso di studi interdisciplinari nel quale convergono discipline di analisi economica e sociologica, di progettazione urbana, territoriale e di programmazione ambientale, di economia-urbana e regionale e dei trasporti, di diritto amministrativo e di diritto urbanistico, di disegno e rappresentazioni visive, etc.

E' palese la disparità di trattamento perché ai laureati con la formazione più specifica viene precluso l'accesso alle funzioni specialistiche in materia urbanistica territoriale ed ambientale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con pregiudizio anche per l'efficienza ed il buon andamento di tali settori tecnici.

3. Eccesso di potere per contraddittorietà con il DPR 5 giugno 2001 – Regolamento di delegificazione recante modifiche della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di architetto e per illogicità manifesta

Il DPR indicato in epigrafe è un regolamento di delegificazione adottato recependo le conclusioni della “Commissione Rossi”, incaricata del coordinamento tra la nuova articolazione degli studi universitari in due livelli (lauree triennali e lauree specialistiche) (cd. **3+2**) e la disciplina degli ordini professionali.

La “Commissione Rossi” ha stabilito la corrispondenza tra le lauree, previste nel nuovo ordinamento universitario e l'ammissione agli Albi professionali mediante l'iscrizione ai diversi Ordini, che sono stati riformati al fine di accogliere le nuove “figure”, prodotte dai nuovi corsi di laurea.

Per quanto riguarda in particolare l'Albo degli Architetti il Regolamento prevede:

- l'articolazione dell'Albo in due sezioni A e B, rispettivamente per i possessori della laurea specialistica e della laurea;
- la ripartizione della Sezione A in quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, pianificazione paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali;
- la ripartizione della Sezione B nei due settori: architettura e pianificazione.

I già laureati in PTUA saranno iscritti, previa abilitazione, all'Albo degli Architetti, Sez. A, nel settore pianificazione territoriale.

E' evidente la contraddittorietà, per non dire la dissociazione di un'Amministrazione che:

- mentre da un lato riconosce, finalmente, la professionalità dei laureati in PTUA prevedendone l'iscrizione in specifici settori dell'Albo degli architetti;
- dall'altro continua a precludere ai medesimi laureati l'accesso ai pubblici concorsi per le qualifiche di urbanista e di pianificatore.

Istanza di sospensione - Il ricorso è ampiamente fondato.

E' di immediata evidenza il grave ed irrimediabile pregiudizio che hanno subito e continuano a subire, dal luglio 2001, tutti i laureati in PTUA, che vengono sistematicamente esclusi dai concorsi banditi soprattutto dagli enti locali e dalle Regioni per le qualifiche di urbanisti, pianificatori territoriali e dell'ambiente, etc.

La diffusione della notizia dell'esclusione dai concorsi pubblici e della conseguente "svalutazione" della laurea in PTUA ha, inoltre, immediatamente provocato un calo di immatricolazioni al primo anno alla Facoltà di Venezia ed anche un passaggio dalla Facoltà di PTUA alla facoltà di Architettura del medesimo o di altri Atenei.

E' dunque evidente anche il pregiudizio diretto – e destinato a crescere nei prossimi anni – per l'Ateneo e le Facoltà ricorrenti.

La richiesta sospensione del DI del 21 maggio 2001 ripristinerebbe interinalmente il DI del maggio 2000 che aveva sancito l'ammissione ai concorsi pubblici dei laureati in PTUA

P Q M

Voglia l'Ecc.mo Collegio accogliere il ricorso e per l'effetto

annullare i provvedimenti impugnati ed i suoi atti presupposti conseguenti e connessi e per l'istante la domanda cautelare.

Sussiste il presupposto della manifesta fondatezza perché l'Ecc.mo TAR adotti una decisione in forma semplificata.

Con vittoria di spese ed onorari. Roma, 3 novembre 2001

Avv. Sandro Amorosino Avv. Marco Dugato

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'U.U.N. della Corte d'Appello di Roma ho notificato copia conforme del suesteso ricorso al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, ivi consegnandola a mani di